

la famiglia è istituzione sociale che riveste una sua centralità nell'innervare il corpo sociale e nella prospettiva di riforma del *welfare* in senso comunitario;

tale centralità della famiglia può essere universalmente apprezzata, al di là delle legittime e molteplici visioni della vita e della società —:

quali siano gli intendimenti del Governo, nel quadro di una riforma del *welfare* e delle politiche sociali, che assegni alla famiglia il ruolo cruciale che le compete. (3-06112)

(25 luglio 2000)

(Sezione 9 - Iniziative del Governo in relazione alla proposta di sospensione del Partito radicale transnazionale dalle funzioni presso l'ONU, avanzata dalla Federazione russa)

TARADASH e CALDERISI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Partito Radicale Transnazionale (PRT) è un'organizzazione politica di cittadini, parlamentari e membri di governi a cui dal 1995 è stato riconosciuto lo *status* consultivo di I categoria presso il Consiglio economico e sociale (ECOSOC) delle Nazioni unite; che da quell'anno, presso la Commissione diritti umani di Ginevra, il PRT ha consentito a numerose personalità di prendere la parola per denunciare gravi violazioni dei diritti fondamentali in tutto il mondo, e che, in sede Onu, ha condotto, fra le altre, le campagne per la moratoria universale delle esecuzioni capitali e per l'istituzione della Corte penale internazionale;

nello scorso maggio, la Federazione russa ha accusato il Partito Radicale Transnazionale di avere violato le procedure ed i principi della Carta dell'Onu, ed ha richiesto la sua espulsione dal Consiglio economico e sociale (ECOSOC) delle Nazioni unite;

in particolare, la Federazione russa ha accusato il Partito Radicale Transnazionale:

a) di aver fatto intervenire di fronte alla 56ma sessione della Commissione sui diritti umani di Ginevra il Signor Akhyad Idigov, giudicato dalle autorità russe appartenente ad un'organizzazione terroristica;

b) di essere finanziato nelle proprie attività dalle organizzazioni del narcotraffico, per avere promosso, anche attraverso azioni di disobbedienza civile, una campagna internazionale per la legalizzazione delle droghe proibite;

le accuse della Federazione russa sono diffamatorie e totalmente infondate, e in realtà costituiscono il pretesto per contrastare le iniziative politiche del PRT in sede internazionale. Infatti:

a) sul signor Idigov, iscritto al PRT, Rappresentante speciale del Presidente ceceno Mashkadov e Presidente della Commissione esteri del parlamento ceceno (istituzione legittima della Federazione russa), non grava alcuna imputazione o mandato di cattura internazionale richiesto dalle autorità russe. Il signor Idigov, al contrario, è uscito regolarmente dal territorio della Federazione russa e ha ottenuto visti di ingresso per diversi Paesi. È intervenuto di fronte all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ed ha tenuto una serie di incontri sul piano internazionale a proposito della situazione cecena;

b) all'Onu, come in qualunque altra sede, non sono mai state espresse né riserve né accuse in ordine alla provenienza illecita dei finanziamenti del PRT, che dipendono interamente dai contributi degli iscritti e dei sostenitori. Infatti, la stessa Federazione russa non ha fornito alcun elemento probatorio a sostegno delle proprie accuse. In materia di politica sulle droghe, inoltre, il PRT non contesta affatto la lotta al traffico clandestino e alle mafie internazionali, ma ritiene che le leggi proibizioniste costituiscano, loro mal grado, il principale incentivo alla produzione e alla diffusione delle droghe proibite e al raf-

forzamento del potere politico e economico delle organizzazioni criminali;

il 23 giugno il Comitato ONG delle Nazioni unite, con forti riserve espresse da diversi suoi membri, ha proposto, su richiesta della Federazione russa, la sospensione per tre anni dello *status* consultivo del Partito Radicale Transnazionale;

nelle settimane successive, lo stesso Comitato non ha fornito né prove né motivazioni a sostegno della decisione proposta, ma si è limitato a produrre una sorta di processo verbale delle sedute del mese di giugno: in sostanza, le accuse nei confronti del Partito Radicale Transnazionale sono rimaste del tutto prive di qualunque supporto, il che — grazie alle ineccepibili obiezioni formali sollevate da numerosi Stati, tra cui l'Italia, nella riunione del Comitato del 21 luglio scorso — ha per ora impedito l'approvazione per *consensus* del rapporto contenente la proposta di sospensione del PRT e la sua trasmissione all'Assemblea dell'ECOSOC, in attesa di una nuova riunione del Comitato ONG;

se la proposta di sospensione per tre anni dovesse essere approvata, ciò costi-

tuirebbe una gravissima violazione del diritto di opinione e di espressione e di conseguenza comprometterebbe drammaticamente il ruolo e la possibilità di iniziativa politica delle ONG all'interno delle Nazioni unite —:

se il Governo intenda formalmente opporsi, in occasione della riunione dell'ECOSOC del 27 luglio, all'adozione di qualunque provvedimento sanzionatorio nei confronti del Partito Radicale Transnazionale e quali ulteriori iniziative il Governo intenda assumere, all'Onu, in sede di Unione europea e di Consiglio d'Europa, oltre che dinanzi all'opinione pubblica nazionale e internazionale, affinché, sia ribadita con forza, in linea con la Carta delle Nazioni unite e la Dichiarazione universale dei diritti umani, la piena libertà di espressione delle Organizzazioni non governative e, di conseguenza, siano respinte le false, inverosimili e diffamanti accuse nei confronti del Partito Radicale Transnazionale.

(3-06108)

(25 luglio 2000)

**RELAZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA
ALL'UNIONE EUROPEA (DOC. LXXXVII, N. 7)**

(Sezione 1 - Risoluzioni)

La Camera,

vista la relazione sulla partecipazione dell'Italia nell'Unione europea;

visto che tale documento non è più solo una ricognizione *ex post* dell'attività svolta dal Governo in sede di Unione europea, bensì deve considerarsi anche come un programma *in itinere* dei principali obiettivi che si intende conseguire;

visto che si tratta di un documento che tende a valorizzare l'intervento del Parlamento nella fase del procedimento di formazione delle decisioni comunitarie;

visto che tale intervento del Parlamento è particolarmente importante in tutti i settori, ma soprattutto in quelli ancora rientranti nel cosiddetto Terzo pilastro dell'Unione europea (cooperazione di polizia e cooperazione giudiziaria in materia penale), dove il *deficit* democratico è molto sentito;

visto che il Governo non può impegnare la posizione negoziale del Paese senza aver prima acquisito il parere delle Camere, così come stabilito dall'articolo 3 del Protocollo allegato al Trattato di Amsterdam sul ruolo dei Parlamenti nazionali e dall'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209, di ratifica del Trattato di Amsterdam;

vista la necessità di seguire con particolare attenzione le decisioni che vengono assunte in sede comunitaria, le quali, se

non legate agli interessi della società civile che il Parlamento rappresenta, rischiano di ledere interessi economici e sociali del Paese e di accrescere la distanza che ormai si avverte sempre più tra paese legale e paese reale;

considerato altresì il processo di allargamento in atto, l'apertura della CIG, l'eventualità che l'adesione dei nuovi paesi avvenga per gruppi, comunque sul presupposto di una piena adesione e quindi di un adeguamento all'*acquis commounautaire*;

impegna il Governo:

a trasmettere tempestivamente alle Camere per il necessario parere tutti i progetti di decisione nella fase ascendente del procedimento di adozione, così come previsto dal Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali e dall'articolo 3 della legge di ratifica del Trattato di Amsterdam — legge n. 209 del 1998;

ad individuare idonei meccanismi con la rappresentanza italiana a Bruxelles affinché l'invio dei *dossier* e dei documenti avvenga in modo ragionato, così da assicurare un coinvolgimento « utile » del Parlamento e non un invio formale di carte, poco produttivo sotto il profilo dei contenuti. In particolare i progetti di decisione dovrebbero essere trasmessi unitamente ad un appunto ragionato che riassume la posizione degli altri paesi e dia un quadro della situazione negoziale esistente;

ad assicurare, in particolare, una costante informazione sull'attuazione dei punti contenuti nella « tabella di marcia »

predisposta dalla Commissione su iniziativa del commissario Vitorino (COM (2000) 167 definitivo) per la realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

a perseguire in materia di immigrazione una politica volta ad assicurare il coinvolgimento di tutti i *partners* europei nella stagione dei flussi migratori, cercando di affermare, pur nel rispetto della sovranità dei singoli Stati, la prevalenza dei seguenti principi:

a) previsione in tutti i paesi dell'Unione europea di flussi di ingresso legale in relazione al fabbisogno e alle reali capacità ricettive;

b) favorire una politica di sviluppo nei paesi di provenienza dei flussi migratori, con la previsione di misure, quali il rimpatrio assistito, volte ad aiutare gli immigrati a rimanere nei loro territori di origine, i quali devono potersi sviluppare e fornire progressivamente le stesse possibilità di crescita dei paesi cosiddetti industrializzati;

c) prevedere nei singoli Stati e in prospettiva — come obiettivo della cooperazione giudiziaria penale — gravi sanzioni ed eventualmente una forma apposita di reato per chi svolge traffico di esseri umani;

a perseguire una politica del Mediterraneo volta a garantire sviluppo e sicurezza, per i quali appare imprescindibile una sempre più efficace lotta al crimine organizzato, che nei Balcani, e soprattutto in Albania, sembra aver trovato una base di fecondo sviluppo;

a perseguire una politica di qualità e non di quantità nella politica di sostegno alle piccole e medie imprese, che devono, in particolare, essere agevolate attraverso la semplificazione degli oneri amministrativi e una maggiore flessibilità delle procedure volte ad ottenere aiuti diretti all'innovazione tecnologica, alla ricerca e allo sviluppo.

6-00129. Fei, Biondi, Costa, Frau, Mantovano, Collavini.

La Camera,

vista la relazione annuale del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, trasmessa il 25 gennaio 2000;

tenuto conto dei pareri espressi su di essa dalle Commissioni di merito;

collegandosi all'esame in Aula, svoltosi nei giorni 6 e 9 marzo 2000, sul programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 e sugli obiettivi strategici 2000/2005;

riconfermando le posizioni assunte con la Risoluzione della Camera dei deputati sul programma legislativo della Commissione europea del 9 marzo 2000, accettata dal Governo, e, inoltre, con più specifico riferimento alla relazione annuale;

impegna il Governo:

a riservare, nella prossima Relazione annuale, una specifica attenzione alle risoluzioni adottate dal Parlamento, così da rendere possibile il confronto tra intendimenti e indirizzi, da un lato, e risultati conseguiti, dall'altro, dando conto delle difficoltà e delle resistenze incontrate;

a dedicare, nella prossima Relazione annuale, uno spazio adeguato alla descrizione della posizione del Governo in relazione ai problemi e ai provvedimenti che saranno esaminati dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee;

a riferire sui flussi finanziari destinati all'Italia, insieme con le osservazioni svolte su tale tematica dalla Corte dei Conti delle Comunità europee;

a favorire il rafforzamento della partecipazione del Parlamento italiano alla fase ascendente del processo decisionale e legislativo dell'Unione, dando piena attuazione all'introduzione dell'obbligatorietà dell'esame, da parte del Parlamento, delle proposte normative comunitarie, entro il termine di sei settimane previsto dal Trattato;

ad affrontare la Conferenza intergovernativa con un'ambizione all'altezza delle sfide, sostenendo la necessità che la revisione dei Trattati non si limiti al « triangolo di Amsterdam », ma attui una riforma in profondità, nella direzione del rafforzamento delle politiche comuni, la « comunitarizzazione » del II e III pilastro, la semplificazione delle procedure di cooperazione rafforzata, l'introduzione di vere risorse proprie dell'Unione;

ad appoggiare la richiesta del Parlamento europeo di « costituzionalizzare » la Carta dei diritti e, comunque, a sostenere con determinazione che la Carta dei diritti sia preparata entro il termine dei lavori della Conferenza intergovernativa e che essa sia agganciata, nelle forme possibili, al Trattato;

a sostenere il rafforzamento delle politiche dell'Unione nei confronti dei Balcani, anche in vista del futuro dei rapporti con quest'area;

a promuovere la piena attuazione dei principi stabiliti dalla Conferenza di Barcellona, attraverso il miglioramento delle modalità di funzionamento del partenariato e il coinvolgimento graduale di tutti i paesi dell'area mediterranea;

a favorire la rapida ripresa dei negoziati nell'ambito dell'OMC e a difendere in quella sede gli obiettivi di un riequilibrio tra i diversi comparti agricoli e della tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e agroalimentari;

a promuovere, sulla base delle conclusioni del Vertice di Lisbona, la creazione di uno spazio europeo della ricerca e dell'innovazione, attraverso un maggiore sostegno alla ricerca e ai settori tecnologicamente avanzati;

a garantire, nell'ambito della programmazione dei Fondi strutturali, adeguate risorse alla cooperazione transfrontaliera con la regione adriatico-balcanica;

a individuare adeguati meccanismi di monitoraggio per verificare, oltre agli

aspetti quantitativi, anche l'efficacia e la qualità delle azioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

a rafforzare il coordinamento delle politiche economiche nazionali, anche attraverso l'istituzionalizzazione dal ruolo assunto dal Consiglio Euro e il coordinamento delle politiche fiscali, con particolare riferimento alle forme di tassazione sul risparmio;

a garantire la piena attuazione degli impegni assunti dal Vertice di Tampere, in particolare per quanto riguarda il controllo delle frontiere con i paesi non appartenenti all'Unione europea;

a promuovere l'istituzione a livello europeo di un regime comune in materia di asilo e a intensificare i rapporti con i paesi di origine dell'immigrazione;

a promuovere la definizione, a livello europeo, di regole certe per la produzione, la commercializzazione e l'utilizzo di prodotti agroalimentari e per i sistemi di controllo, al fine di garantire i consumatori ed evitare penalizzazioni per i produttori nazionali e dei prodotti tipici italiani;

a risolvere il grave problema del mancato o parziale recepimento delle direttive comunitarie nel settore dell'alimentazione;

a garantire, in materia di manipolazioni genetiche, la piena applicazione del principio di precauzione per la tutela della salute e dell'ambiente;

ad affermare in sede comunitaria la priorità dei valori dell'ambiente, della salute e della sicurezza rispetto alle ragioni del mercato.

6-00130. Ruberti, Bova, Saonara, Pittino, Ferrari.

La Camera,

vista la « Relazione annuale del Governo al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea »;

visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari sul documento in questione;

visto altresì il disegno di legge di iniziativa governativa recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2000 »;

preso atto del programma di lavoro elaborato dalla Commissione europea per il quinquennio 2000-2005;

tenuto conto del ruolo attivo che i parlamenti nazionali sono chiamati a svolgere, al fine di completare il processo di integrazione politica ed economica dell'Unione, così come previsto dal Trattato di Amsterdam;

considerata l'opportunità di assicurare un giusto equilibrio nei rapporti tra l'Unione europea e gli Stati membri per quel che riguarda l'attività di elaborazione normativa;

tenuto conto della raccomandazione dell'OCSE in tema di qualità della legislazione e di altre iniziative assunte a livello comunitario per migliorare la qualità redazionale dei testi legislativi nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (quest'ultimo mira a garantire che l'incidenza del diritto comunitario non vada oltre quanto è effettivamente necessario per conseguire gli obiettivi del Trattato);

rilevato che la Camera dei deputati, sulla base del problema del metodo e della qualità della legislazione, ha avviato un processo di riforma delle norme regolamentari relative all'istruttoria legislativa che è culminato nell'istituzione del Comitato per la legislazione;

rilevato che anche sul versante delle competenze affidate al Governo è in atto da tempo un processo di razionalizzazione dell'ordinamento normativo;

tenuto conto che l'emanazione di direttive comunitarie comporta problemi di

ricepimento relativamente alle diverse realtà istituzionali e normative di ciascun Stato membro;

constatata l'esigenza di valorizzare, nel processo di integrazione europea, il ruolo delle autonomie locali e di promuovere specifiche azioni nell'interesse delle aree montane e delle regioni marittime dell'Adriatico;

constatata altresì l'esigenza di preservare dal fenomeno della globalizzazione il sistema delle piccole e medie imprese, le quali rappresentano il principale tessuto produttivo dell'Unione europea;

tenuto conto dell'importanza che assume l'ampliamento dell'Unione europea ad altri Stati;

tenuto altresì conto di quanto accaduto al vertice WTO di Seattle e delle profonde divergenze esistenti tra Stati Uniti d'America ed Unione europea soprattutto nel settore dell'agricoltura e delle biotecnologie;

constatata la gravità del fenomeno dell'immigrazione illegale che genera profondo allarme nell'opinione pubblica italiana;

impegna il Governo:

a promuovere, presso le competenti sedi comunitarie, le ulteriori attività di razionalizzazione e semplificazione della normativa dell'Unione europea;

a sollecitare, in ambito comunitario, una maggiore attuazione del principio di sussidiarietà;

a perseguire, sempre in ambito europeo, il riconoscimento del ruolo delle aree montane e delle realtà insulari;

a riconoscere il carattere di territorio frontaliere alle regioni marittime dell'Adriatico;

a rafforzare il processo di riforma istituzionale da tempo in atto a livello comunitario, rendendo più marcato e compiuto il ruolo del Parlamento europeo;

a farsi parte attiva per la ripresa dei negoziati del WTO, ponendo come punti fermi, soprattutto con gli Stati Uniti:

1) l'adozione di clausole di salvaguardia che tutelino il settore artigianale a fronte di un'eccessiva liberalizzazione del mercato;

2) il raggiungimento di un equilibrio etico tra la ricerca scientifica e la commercializzazione di prodotti geneticamente modificati;

3) la salvaguardia della sicurezza alimentare e del consumatore, che deve essere difeso da quei prodotti composti da sostanze chimiche ed ormonali vietate in molti paesi dell'Unione europea;

ad affrontare con maggiore efficacia, sia in ambito nazionale che in quello comunitario, il fenomeno dell'immigrazione clandestina, regolando i flussi migratori ed attuando una politica dei permessi di soggiorno che tenga conto delle reali capacità di accoglimento dei singoli Stati membri;

a controllare soprattutto le frontiere con i Paesi non appartenenti all'Unione

europea (Slovenia, Albania), al fine di ridurre notevolmente il traffico di clandestini che quotidianamente le attraversano quasi indisturbati;

a verificare, con riguardo all'allargamento dell'Unione ad altri Paesi, che le condizioni oggettive (sotto il profilo economico e giuridico) siano compatibili con i parametri che la CE richiede ai suoi membri;

a sensibilizzare le sedi competenti affinché la normativa comunitaria assuma carattere di elasticità tale da consentire al legislatore nazionale di adattarla alla propria realtà socio-economica;

a valorizzare, in ambito europeo, le produzioni agricole di qualità, nonché a tutelare le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, ricercando, nel contempo, un equilibrio tra produzione possibile e rispetto dell'ambiente.

6-00131. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Selva, Lembo, Peretti, Frau, Pezzoli, Collavini, Bergamo.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4675 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2000, N. 163, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE MILITARE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE (APPROVATO DAL SENATO) (7194)

(A.C. 7194 - sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

1. Il decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace).

1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, relativo alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, a Hebron e in Kosovo, è prorogato fino al 31 dicembre 2000.

2. Al personale di cui al comma 1 l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, è corrisposta nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo. Detta indennità è corrisposta dal 1° luglio al 31 dicembre 2000 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° dicembre 1999-1° maggio 2000.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, al personale di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania;

b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron;

c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia.

4. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della

difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro un limite complessivo di lire 40.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, in relazione alle esigenze di costruzione di opere aggiuntive e di acquisizione dei relativi apparati di comunicazione, presso gli aeroporti di Dakovica e di Pristina, per le attività aeree del settore di competenza italiano, nonché di realizzazione di interventi infrastrutturali a favore dei contingenti impiegati nell'area balcanica.

ART. 2.

(Forze di completamento).

1. Per le esigenze correlate con le missioni internazionali di cui al presente decreto, al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l'Amministrazione della difesa può richiamare, su base volontaria e a tempo determinato, gli ufficiali e i sottufficiali di complemento in congedo, nonché il personale già appartenente alle categorie dei militari di truppa in servizio di leva e dei volontari in ferma breve. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio. Ai militari di truppa richiamati a tempo determinato in servizio, provenienti dal servizio di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, è attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve. I provvedimenti di richiamo di cui al presente articolo sono regolati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, nei limiti dei contingenti annuali, e dei relativi stanziamenti, previsti dalla legge di bilancio per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali di complemento ed i volontari in ferma breve, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

3. I predetti soggetti cessano anticipatamente dal vincolo temporaneo di servizio assunto per la fase di richiamo, con le seguenti modalità:

a) in accoglimento di motivata domanda;

b) ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in quanto applicabile.

ART. 3.

(Accesso del personale alle utenze telefoniche di servizio).

1. Al personale militare e civile, impiegato in operazioni fuori area, qualora non risultino disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, è consentito l'utilizzo, a titolo gratuito, delle utenze telefoniche di servizio, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati complessivamente in lire 555 miliardi, si provvede con l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 7194 - sezione 2)**MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO***All'articolo 1:*

al comma 4, dopo le parole: « di competenza italiano » è soppressa la seguente: « nonché »; dopo le parole: « di interventi infrastrutturali » sono inserite le seguenti: « fissi e mobili, nonché per gli interventi diretti all'elevazione della qualità della vita »; dopo le parole: « a favore dei contingenti » è inserita la seguente: « italiani ».

(A.C. 7194 - sezione 3)**EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

(Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: in lire fino alla fine del comma con le seguenti: in euro.

1. 1. Rizzi, Alborghetti, Fongaro.

Al comma 4, sostituire le parole: lire 40.000 milioni con le seguenti: lire 30.000 milioni.

1. 2. Rizzi, Alborghetti, Fongaro.**ART. 2.**

(Forze di completamento)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in congedo aggiungere le seguenti: da non più di ventiquattro mesi.

2. 1. Rizzi, Alborghetti, Fongaro.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: cessati dal servizio nei dodici mesi precedenti il richiamo.

2. 2. Rizzi, Alborghetti, Fongaro.

Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Agli ex-militari parte di un rapporto di lavoro subordinato di natura pubblica o privata e richiamati in servizio viene riconosciuto il diritto all'aspettativa ed al percepimento di un compenso proporzionale all'eventuale maggiore retribuzione perduta in conseguenza del richiamo.

2. 3. Rizzi, Alborghetti, Fongaro.**(A.C. 7194 - sezione 4)****ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

considerato che:

il decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, reca norme in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace;

i nuovi compiti affidati allo strumento militare, in attuazione di accordi internazionali, impegnano massicciamente e con carattere di continuità i reparti delle tre Forze armate al di fuori del territorio nazionale ed in teatri operativi anche molto distanti dalla madre patria;

le missioni a cui partecipano i reparti sono da ritenersi fra loro integrate e ad alto profilo interforze, nonché condotte in contesti multinazionali, che pongono il personale interessato in confrontabili condizioni d'impiego ed in analoghe situazioni di rischio e di disagio, indipendentemente dal Paese o dalla Forza armata di appartenenza;

la ristrutturazione ormai da tempo avviata nelle Forze armate, in funzione delle nuove tipologie di impiego, unitamente alle mutate esigenze di addestramento e di formazione del personale, pre-

suppone più frequenti trasferimenti del personale ed accresciuti disagi per i nuclei familiari;

le forze terrestri sono quelle maggiormente interessate a detta trasformazione, sia per i nuovi compiti di impiego, che peraltro postulano una loro preponderante presenza, sia per la progressiva riduzione della componente leva e per le predisposizioni connesse, prospetticamente, con la sospensione della stessa;

va tenuta in debita considerazione la particolare situazione in materia retributiva in cui si trova il personale delle Forze armate, peraltro, di recente, prospettata dai rispettivi vertici, ed il mancato riconoscimento in termini economici delle peculiarità della condizione militare, sicuramente caratterizzata da limitazioni nei diritti e maggiori doveri rispetto ad altre categorie del pubblico impiego;

le attività istituzionali assolate in patria dalle Forze armate mal si conciliano con la filosofia dell'orario di servizio/lavoro, che, invece, proprio alla luce dei compiti da assolvere, dovrebbe risultare flessibile e funzionale alle missioni da compiere così come, peraltro, già previsto negli impieghi all'estero;

l'Italia ha aderito al progetto integrato di difesa europea e attualmente, nell'ambito dei contingenti multinazionali di cui fanno parte le Forze armate nazionali, queste operano in regime di assoluta parità con quello delle altre nazioni europee, tranne che per il trattamento economico;

impegna il Governo:

a provvedere a rivalutare lo strumento normativo volto a risarcire il personale soggetto a mobilità, al fine di tentare di porre un rimedio ai non quantificabili disagi conseguenti ai frequenti trasferimenti di sede;

a provvedere urgentemente ad adeguare le indennità operative quale componente specifica ed esclusiva della retribuzione del personale militare;

a rivedere la vigente normativa di trattamento economico, che non garantisce l'adeguatezza con riferimento alle retribuzioni delle altre componenti delle Forze armate degli altri Paesi dell'Unione europea, ma ingenera anche inaccettabili squilibri e disparità di trattamento tra le varie componenti delle Forze armate nazionali.

9/7194/1. Lavagnini.

La Camera,

considerato che:

il decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, reca norme in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace;

sempre più spesso l'attuazione di accordi internazionali prevede l'intervento urgente e immediato di massicci contingenti militari multinazionali di pace;

tale strumento di intervento militare umanitario è da considerare come la più importante nuova tipologia di impiego per le Forze armate italiane;

da più parti si avverte l'esigenza di una legislazione quadro che permetta la copertura finanziaria necessaria ad interventi di urgenza con mezzi e strumenti adeguati;

impegna il Governo

ad assumere iniziative di propria competenza per sostenere il testo unico che la Commissione difesa della Camera dei deputati ha approntato in materia di omogeneizzazione del trattamento economico del personale militare in missione e per una rapida calendarizzazione del suddetto testo unico, contenente all'articolo 8 la creazione di un fondo speciale di bilancio la cui dotazione è determinata annualmente dalla legge finanziaria e nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

9/7194/2. Gnaga, Ascierito.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 580-988-1182-1874-3756-3762-3787 — SENATORI LAVAGNINI ED ALTRI; CARCARINO; CAMO ED ALTRI; MANFREDI ED ALTRI; SPECCHIA ED ALTRI; CAPALDI ED ALTRI; GIOVANELLI ED ALTRI: LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA XIII COMMISSIONE DEL SENATO) (6303) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: POLI BORTONE ED ALTRI; MAMMOLA ED ALTRI; SCALIA (951-6195-6621)

(A.C. 6303 - sezione 1)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 7.

(Lotta attiva contro gli incendi boschivi).

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e dal cielo.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, il Dipartimento garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il COAU interviene con la propria flotta aerea su richiesta delle regioni secondo procedure prestabilite e tramite le sale operative unificate permanenti (SOUP). Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3,

lettera g), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture:

a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;

b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;

d) di mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra;

e) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

4. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra in funzione dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini,

le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendio boschivi del Corpo medesimo.

5. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all'articolo 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA

ART. 7.

(Lotta attiva contro gli incendi boschivi).

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ai fini di tale reclutamento, è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all'articolo 5, comma 2.

7. 5. (Nuova formulazione) Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

(A.C. 6303 — sezione 2)

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l'articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 423-bis. — (*Incendio boschivo*). — Chiunque cagioni con dolo un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da due a sei anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva disastro ecologico consistente in un danno grave, esteso e persistente all'ambiente ».

2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: « Chiunque » sono inserite le seguenti: « , al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis, ».

3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale, le parole: « dell'articolo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 423 ».

4. All'articolo 424 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis ».

5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: « dai due articoli precedenti » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 423 e 424 ».

6. All'articolo 425 del codice penale, il numero 5) è abrogato.

7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: « Chiunque » sono inserite le seguenti: « , al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE, SANZIONI E ATTIVITÀ DI INVESTIGAZIONE E DI CONTROLLO

ART. 10.

(Modifiche al codice penale).

Sopprimerlo.

10. 2. Tassone, Volontè.

Al comma 1, capoverso ART. 423-bis, primo comma, sopprimere le parole: con dolo.

10. 6. La Commissione.

Al comma 1, capoverso ART. 423-bis, primo comma, sostituire le parole: da quattro a dieci anni con le seguenti: da cinque a quindici anni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso ART. 423-bis, secondo comma, sostituire la parola: due con la seguente: tre.

10. 4. Testa.

Al comma 1, capoverso ART. 423-bis, secondo comma, sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: da uno a cinque anni.

10. 7. La Commissione.

Al comma 1, capoverso ART. 423-bis, sopprimere il terzo e il quarto comma.

10. 3. Foti, Stradella, Radice.

Al comma 1, capoverso ART. 423-bis, terzo comma, dopo le parole: sono aumentate aggiungere le seguenti: di un terzo.

10. 1. De Cesaris.

Al comma 1, capoverso ART. 423-bis, quarto comma, sopprimere le parole: disastro ecologico consistente in.

10. 8. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. Ferme restando le sanzioni di carattere penale ed amministrativo, l'autorità giudiziaria dispone mediante ordinanza che i colpevoli dei reati di cui ai precedenti commi svolgano attività di ripristino dello stato dei luoghi e di riforestazione per un periodo da sei mesi a due anni.

10. 5. Paissan, Scalia, Cento, Procacci, Turroni.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — *(Istituzione della sezione investigativa e di controllo antincendi).* — 1. Il Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, assicura, fermi restando i compiti e le attribuzioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 11 novembre 1986, anche lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti agli incendi boschivi, effettua controlli e verifiche circa l'osservanza dei vincoli d'uso di cui al comma 2 dell'articolo 10 ed effettua altresì indagini di polizia giudiziaria relativa ai delitti di cui agli articoli 423, 423-bis, 424, 425, 449 e 451 del codice penale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita, nell'ambito del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, una sezione investigativa e di controllo antincendi, la quale opera secondo le norme del decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 1.

3. Il personale del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri da assegnare alla sezione investigativa e di controllo antincendi è collocato in soprannumero nei ruoli organici dell'Arma dei carabinieri. I criteri e le modalità di assegnazione sono definiti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il

Ministro dell'ambiente, da emanare entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, nei limiti massimi di spesa di lire 4 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

10. 01. Stradella, Radice, Leone.

(A.C. 6303 - sezione 3)

**ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE**

CAPO III.

**DISPOSIZIONI FINANZIARIE,
ABROGAZIONE DI NORME
ED ENTRATA IN VIGORE**

ART. 11.

(Disposizioni finanziarie).

1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse finanziarie iscritte nelle unità previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono trasferite in apposite unità previsionali di base del centro di responsabilità n. 20 « Protezione civile » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-

zione economica per analoga destinazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5, comma 2, 6, 7 e 8 lo Stato trasferisce alle regioni, nel triennio 2000-2002, la somma di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi ripartite proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato, e lire 10 miliardi suddivise in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente; alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; di tali risorse le regioni provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge. Al predetto onere si provvede per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. A decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5, comma 2, 6, 7 e 8 si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse fra le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2.

4. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, ef-

fettua una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base 20.2.1.3 « Fondo per la protezione civile » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze connesse all'attuazione della presente legge e volte in particolare ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ABROGAZIONE DI NORME ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 11.

(Disposizioni finanziarie).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le risorse finanziarie aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelle destinate all'assolvimento dei compiti istituzionali delle amministrazioni statali competenti,.

11. 7. La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali aggiungere le seguenti: e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.

11. 8. La Commissione.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

11. 12. La Commissione.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: articoli 3, 4, 5, comma 2, 6, 7 e 8 con le seguenti: articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 9, comma 3.

11. 9. La Commissione.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi con le seguenti: di lire 40 miliardi annue, di cui lire 20 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e lire 10 miliardi suddivise con le seguenti e lire 20 miliardi suddivise.

***11. 1.** De Cesaris.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi con le seguenti: di lire 40 miliardi annue, di cui lire 20 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e lire 10 miliardi suddivise con le seguenti e lire 20 miliardi suddivise.

***11. 2.** Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.